**Corte cass. I civ. 18 ottobre 1984, n. 5259**

**(omissis)**

Ciò posto, va ricordato che - come ormai la giurisprudenza di questa Corte ha più volte avuto occasione di precisare, sia in sede civile che penale - il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti) sancito in linea di principio nell’art. 21 Cost. e regolato fondamentalmente nella l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrano le seguenti tre condizioni:

1) utilità sociale dell’informazione;

2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti;

3) forma “civile” della esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti.

I. - La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è “mezza verità” (o comunque, verità incompleta): quest’ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.

II. - La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perché soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l’insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all’autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione. E lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilità che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre - con particolare riferimento a quanto i giudici di merito hanno nella specie accertato - ad uno dei seguenti subdoli espedienti (nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette): a) al sottinteso sapiente: cioè all’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole - se non apertamente offensivo - nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, all’evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette; b) agli accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch’essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l’affermazione il furto è sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate; c) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei titoli o comunque all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine sono l’uso del punto esclamativo - anche là ove di solito non viene messo - o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, “notevole”, “impressionante”, “strano”, “non chiaro” d) alle vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui “non si può escludere che ... “ riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto.

**Corte di Cassazione**

**sez. III Civile,  ordinanza 26 giugno – 5 novembre 2018, n. 28084**

*Fatto e diritto*

Rilevato che:

Omissis

2.Il S. aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari il quotidiano Unione Sarda s.p.a., il direttore responsabile di detto quotidiano e la giornalista autrice dell’articolo pubblicato su detto quotidiano il (*omissis*) con il titolo: "(*omissis*) " e con il sottotitolo "(*omissis*) ".
Precisamente, in punto di fatto, il S. aveva esposto che: a) in detto articolo era stato rievocato un episodio di cronaca nera accaduto nel già allora lontano (*omissis*) , che lo aveva visto come protagonista, in quanto era stato responsabile dell’omicidio della propria moglie P.C. , omicidio per il quale era stato condannato e per il quale aveva espiato 12 anni di reclusione; b) la pubblicazione dell’articolo, dopo un lunghissimo lasso di tempo dall’episodio, non soltanto aveva determinato un profondo senso di angoscia e prostrazione, che si era riflesso sul suo stato di salute piuttosto precario, ma aveva anche causato un notevole danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto era stato esposto ad una nuova "gogna mediatica" quando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività di artigiano, era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società, rimuovendo il triste episodio; c) la situazione e la palese violazione del proprio diritto all’oblio gli aveva arrecato gravi danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguenti alla cessazione dell’attività.
Sulla base delle suddette premesse fattuali il S. aveva chiesto la condanna del quotidiano in solido con il direttore responsabile e con la giornalista autrice dell’articolo, al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in corso di causa.

Omissis

1. L’esame dei motivi sottende la ricognizione del **quadro normativo e giurisprudenziale, nell’ordinamento interno e in quello sovranazionale, in materia di bilanciamento del diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione, e del diritto all’oblio, posto a tutela della riservatezza della persona.**

Tematica questa che ha formato oggetto, diretto o indiretto, di alcune decisioni della Prima e della Terza Sezione di questa Corte, di seguito menzionate, che costituiscono il primo passo per una compiuta riconsiderazione sistematica che tenga conto delle diverse interrelazioni in materia.

Nel caso sotteso al ricorso, dunque, non viene in rilievo la problematica del diritto all’oblio in relazione: alla realizzazione di archivi di notizie, digitalizzati e resi fruibili on line; alla ristampa di un giornale del passato (come talvolta avviene in occasione degli anniversari delle fondazioni); alla memorizzazione di dati nei motori di ricerca e nelle c.d. reti sociali.

Ipotesi queste, di crescente interesse nella vita sociale, ma sulle quali non si è ancora formata una compiuta elaborazione nella giurisprudenza di legittimità.

2.Il**diritto di cronaca, secondo l’unanime insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è un diritto pubblico soggettivo, da comprendersi in quello più ampio concernente la libera manifestazione di pensiero e di stampa, sancito dall’art. 21 Cost., e consiste nel potere-dovere, conferito al giornalista, di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita sociale**. E sono decorsi ormai oltre 40 anni da quando la Corte costituzionale (cfr. sent. 30 maggio 1977, n. 94) ha statuito che: "i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di interesse pubblico".
3.**Il diritto di cronaca, tuttavia, non può essere considerato senza limiti. Tali limiti sono stati riassunti in due sentenze che costituiscono ancora oggi imprescindibile punto di riferimento nella materia in esame**: la sentenza n. 8959 del 30/06/1984 delle Sezioni Unite Penali e la sentenza n. 5259 del 18/10/1984 della Prima Sezione Civile di questa Corte.

In particolare, in quest’ultima è stato affermato che il diritto di cronaca "è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni:

**a)** utilità sociale dell’informazione;

**b)** verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;

**c)** forma "civile" dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l’esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato" (Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984, Rv. 436989 - 01).

Peraltro, giurisprudenza successiva (cfr., tra le tante, Sez. III, sent. n. 8963 del 29/8/1990, sent. n. 23366 del 15/12/2004 e sent. n. 2271 del 4/2/2005) ha avuto modo di precisare che **i requisiti della verità dei fatti narrati, della forma civile della loro esposizione e della loro valutazione, nonché la sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia sono requisiti, tra loro strettamente connessi, in composizione variabile a seconda che si eserciti un diritto di cronaca o un diritto di critica giornalistica.**

**Invero, nella cronaca, assume carattere determinante la verità dei fatti narrati, mentre, nella critica, è centrale la rilevanza sociale dell’argomento trattato e la correttezza delle espressioni utilizzate. Ciò in quanto il diritto di critica si distingue dal diritto di cronaca per il fatto di consistere nell’espressione di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica, ma che ha, per sua natura, carattere congetturale e soggettivo.**

E la giurisprudenza di legittimità penale ha di recente chiarito anche la**differenza tra cronaca e storia (Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015 - dep. 02/04/2015, P.C. in proc. Ciconte, Rv. 26306401): la prima presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell’informazione e, se si riconosce l’interesse pubblico ad una notizia tempestiva, non può non ammettersi che l’esigenza di velocità possa comportare un qualche sacrificio dell’accuratezza della verifica sulla verità della notizia e sulla bontà della fonte dalla quale si è appresa. La storia, invece, ha ad oggetto fatti o comportamenti distanti nel tempo e, quanto più sono lontani nel tempo i fatti narrati, tanto meno si giustifica il menzionato sacrificio dell’accuratezza della verifica (per quanto nessuna storia raccontata può essere del tutto imparziale, essendo operazione soggettiva anche la semplice operazione di connessione ei dati)** (v. pure Cass. 6784/16).

4. Orbene, i requisiti della verità dei fatti narrati, della forma civile della loro esposizione e della loro valutazione, nonché la sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia sono requisiti che - nel consentire la legittima intrusione nella vita privata altrui in nome del superiore interesse pubblico all’informazione - assumono rilevanza: non soltanto come fattori legittimanti l’iniziale diffusione della notizia, ma anche come elemento persistente nel tempo volto ad escludere l’antigiuridicità delle successive rievocazioni.

**Dunque, l’esercizio del diritto all’oblio è collegato, in coppia dialettica, al diritto di cronaca.** L’interesse del singolo all’anonimato assurge a "diritto" esclusivamente allorquando: non vi sia più un’apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico; ovvero la notizia sia diventata "falsa" in quanto non aggiornata o, infine, quando l’esposizione dei fatti non sia stata commisurata all’esigenza informativa ed abbia recato un *vulnus* alla dignità dell’interessato.

5. In coerenza con le suddette premesse concettuali, proprio questa Sezione, nell’ormai lontano 1998, ha esplicitamente riconosciuto il diritto all’oblio, qualificandolo come "..*.giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata"* (Sez. 3, Sentenza n. 3679 del 09/04/1998, Rv. 514405 - 01). In detta pronuncia è stato precisato che, **per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, non è sufficiente la sussistenza del requisito dell’interesse pubblico circa il fatto narrato, ma è necessaria anche l’attualità della notizia.**

E sempre questa Sezione, più di recente:

-in riferimento alla trasposizione on line degli archivi storici delle maggiori testate giornalistiche ed alla digitalizzazione di banche dati istituite per finalità di ricerca (Sentenza n. 5525 del 05/04/2012, Rv. 622169 - 01), ha riconosciuto in capo al soggetto, titolare dei dati personali, il diritto alla contestualizzazione e all’aggiornamento della notizia, in relazione alla finalità di trattamento dei dati, in quanto "*la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera*" e, dunque, astrattamente idonea a ledere l’identità personale del soggetto interessato; alla luce del principio di verità e di correttezza, è stato così ampliato il concetto di oblio: quest’ultimo può essere considerato non soltanto in senso negativo e passivo, come diritto (per così dire statico) alla cancellazione dei propri dati, ma anche in senso positivo ed attivo, come**diritto (per così dire dinamico) volto alla contestualizzazione, all’aggiornamento ovvero all’integrazione dei dati contenuti nell’articolo, per mezzo di un collegamento "ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda**";

-in tema di diffamazione a mezzo stampa (Sentenza n. 16111 del 26/06/2013, Rv. 626952 - 01), ha affermato il **diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza**.

6. Del delicato rapporto tra diritto di cronaca e diritto all’oblio ha avuto modo di occuparsi di recente anche la Prima Sezione Civile di questa Corte che:

-in relazione all’archiviazione on-line delle notizie effettuata dalle testate giornalistiche, con sentenza n. 13161 del 24 giugno 2016 (Rv. 640218 - 01), alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2014, ha riconosciuto in presenza di determinate condizioni, l**a prevalenza del diritto all’oblio rispetto al diritto all’informazione**. In particolare - è stato precisato - la persistenza, in un giornale on-line, di una risalente notizia di cronaca "*appare, per l’oggettiva e prevalente componente divulgativa, esorbitare dal mero ambito del lecito trattamento d’archiviazione o memorizzazione on-line di dati giornalistici per scopi storici o redazionali" configurandosi come violazione del diritto all’oblio, quando, in ragione del tempo trascorso "doveva reputarsi recessiva l’esigenza informativa e conoscitiva dei lettori cui la divulgazione presiedeva*";

-e, in tema di trattamento dei dati personali, con ordinanza n. 19761 del 09/08/2017 (Rv. 645195 - 03), ha affermato che: ai sensi dell’art. 8 della CEDU nonché degli artt. 7 e 8 della c.d. Carta di Nizza,**l’interessato non ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati iscritti in un pubblico registro ed è legittima la loro conservazione quando essa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui**.

7.Le linee direttrici del delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all’oblio sono state di recente ripercorse in un ulteriore importante arresto sempre dalla Sezione Prima di questa Corte ([cfr. Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018, Rv. 647763 - 01](https://canestrinilex.com/risorse/diritto-alloblio-o-diritto-di-cronaca-datato-cass-691918/)), la quale - dopo aver richiamato i principali precedenti in materia della giurisprudenza di legittimità, della Corte di Giustizia UE (in particolare, nella [sentenza 13/5/2014, C-131/12, Google Spain](https://canestrinilex.com/risorse/motore-di-ricerca-responsabile-dei-dati-indicizzati-cgue-c-131-1214-gonzalez/); nonché nella sentenza 9/3/2017, C-398, Manni) e della Corte EDU (in particolare, nella sentenza 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania); nonché il "reticolo di norme nazionali (artt. 2 Cost., 10 c.c., 97 legge n. 633 del 1941) ed Europee (artt. 8 e 10 comma 2 CEDU, 7 e 8 della Carta di Nizza)" dal richiamato quadro normativo e giurisprudenziale ha desunto che:

"*il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti:*
*1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;*
*2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali);*
*3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese;*
*4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;*
*5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico".*

8. Osserva il Collegio che dalla lettura della menzionata ordinanza[n. 6919 del 20/03/2018](https://canestrinilex.com/risorse/diritto-alloblio-o-diritto-di-cronaca-datato-cass-691918/) (e dalla giurisprudenza delle Corti Europee) non è dato evincere se i presupposti indicati - peraltro di diversa natura, essendo i primi tre una specificazione del requisito della pertinenza, il quarto di carattere riepilogativo ed il quinto di ordine procedurale - siano richiesti in via **concorrente** ovvero, come sembra a questo Collegio, in via **alternativa**. Invero, ove mai si ritenesse che tutti gli indicati presupposti debbano essere compresenti, in considerazione dell’improbabilità della circostanza il diritto all’oblio sarebbe destinato a prevalere sul diritto di cronaca soltanto in casi davvero residuali.

D’altra parte, successivamente alla menzionata ordinanza (e precisamente lo scorso 25 maggio 2018), è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/679, sulla protezione dei dati "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" (c.d. RGPD), che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea lo scorso 4 maggio 2018 e che regola anche il diritto all’oblio.

In particolare, l’art. 17 di detto regolamento euro-unitario:

- al comma 1, prevede che l’interessato ha il diritto di richiedere la rimozione dei dati personali che lo riguardano, in particolare in relazione a dati personali resi pubblici quando l’interessato era un minore, se sussiste uno dei seguenti motivi: "a*) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;*

*b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;*

*c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;*

*d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;*

*e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;*

*f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1*";

- e, al successivo comma 3, precisa i casi in cui il trattamento dei dati è necessario: "

*a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione;*

*b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;*

*c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;*

*d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;*

*e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria".*
9. **Il bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all’oblio incide sul modo di intendere la democrazia nella nostra attuale società civile, che, da un lato fa del pluralismo delle informazioni e della loro conoscenza critica un suo pilastro fondamentale; e, dall’altro, non può prescindere dalla tutela della personalità della singola persona umana nelle sue diverse espressioni.**
Sembra al Collegio che, **soltanto partendo dal caso concreto, sia possibile definire: quando possa effettivamente configurarsi un interesse pubblico alla conoscenza di fatti (tali non essendo le insinuazioni di dubbi e le voci incontrollate); quando, nonostante il tempo trascorso dai fatti, detto interesse possa essere considerato attuale; in che termini, sulla sussistenza di detto interesse, possa incidere la gravità e la rilevanza penale del fatto, la completezza (o la incompletezza) della notizia del fatto, la finalità di trattamento del dato (se, ad es., per fini di ricerca scientifica o storica, per fini statistici, per fini di informazione o per altri motivi, ad es. di marketing), la notorietà (o la mancanza di notorietà) della persona interessata, la chiarezza della forma espositiva utilizzata (anche evitando l’accorpamento e l’accostamento di notizie false a notizie vere).**

Il delicato assetto dei **rapporti tra diritto all’oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero** assume così - alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale, nazionale ed Europeo, il primo dei quali come di recente innovato, a garanzia del generale principio della certezza del diritto - i contorni della questione di massima di particolare importanza, parendo ormai indifferibile l’indi**viduazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione; e, in particolare, precisare in che termini sussiste l’interesse pubblico a che vicende personali siano oggetto di (ri)pubblicazione, facendo così recedere il diritto all’oblio dell’interessato in favore del diritto di cronaca.**

Si rimettono pertanto gli atti al Primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca - posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione - e del c.d. diritto all’oblio - posto a tutela della riservatezza della persona - alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale.

*P.Q.M.*

La Corte trasmette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza indicata in motivazione.

## **Cass. civ., 27 maggio 1975, n. 2129**

Il generale divieto di divulgazione del ritratto di una persona, senza il suo consenso, può essere derogato solo quando la notorietà della persona effigiata spieghi o giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una maggiore conoscenza di quella persona e ad una più completa informazione, sempre che non ne derivi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa. Ne consegue che il limite connaturato al pubblico interesse di soddisfare l’esigenza di informazione nei suoi vari aspetti consente pur sempre di invocare la tutela del diritto all’immagine quando questa sia utilizzata – senza offesa all’onore, alla reputazione o al decoro – per un fine, esclusivo o fortemente preminente, di mero lucro, in quanto né il diritto alla libera manifestazione del pensiero, né il principio di libertà della iniziativa economica possono giustificare l’utilizzazione della immagine altrui per scopi prettamente commerciali. Costituisce manifestazione del pensiero la pubblicazione sulla stampa dell’immagine di una persona, assurta a notorietà, nell’atto di compiere un’azione, tanto più se la pubblicazione sia corredata da titoli e didascalie. Pertanto, quando l’immagine sia stata già stampata, essa non può essere sequestrata, nemmeno nel caso che essa sia stata acquistata e divulgata in contrasto con altre norme, anche se di natura costituzionale, poiché il sequestro della stampa periodica è ammesso solo in due ipotesi, la prima delle quali esige la concorrenza di due requisiti: che si tratti di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi. Il giudice della convalida del sequestro deve tener conto non solo della sussistenza o meno delle condizioni che legittimavano l’autorizzazione del provvedimento cautelare al momento in cui questo è stato chiesto e concesso, ma deve anche evitare che il sequestro persista ingiustamente, accertando se dette condizioni sussistano o meno anche al momento della convalida. L’art. 700 c.p.c., se può consentire l’emanazione di provvedimenti cautelari atipici intesi a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio che deriva a terzi da una pubblicazione a stampa, non può, tuttavia, costituire la fonte del potere di concedere un provvedimento di sequestro della stampa vietato da altra norma dell’ordinamento giuridico e, in particolare, dall’art. 21 Cost., che lo consente solo con l’osservanza di limiti rigorosi. Pertanto il giudice, nel disporre la cessazione dell’abuso dell’immagine altrui a norma dell’art. 10 c.c., può ordinare con provvedimento d’urgenza il sequestro del materiale lesivo solo quando si tratti di materiale che, pur essendo destinato alla pubblicazione, non sia stato ancora stampato, poiché, diversamente, il provvedimento cautelare inciderebbe su una riproduzione a stampa che costituisce già una manifestazione attuale e concreta dell’esercizio del diritto di libertà tutelato dall’art. 21 Cost.

**Cassazione penale, sez. V, 10 dicembre 1997,, n. 1473**

Fatto e diritto Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli confermò la dichiarazione di  colpevolezza del giornalista E. N. in ordine al delitto di diffamazione aggravata, per aver pubblicato sul quotidiano "Il giornale di Napoli" del 22 dicembre 1990 un articolo intitolato "La moglie di M. innamorata di C.", nel quale si offendeva la reputazione di C. V. M., attribuendole falsamente una relazione extraconiugale con G. C., il più caro amico di suo  marito D. A. M.. Ritennero i giudici del merito che l'imputato aveva infondatamente invocato l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, perché la notizia pubblicata era non solo falsa, ma  anche priva di rilevanza per la pubblica opinione. Ricorre per cassazione E. N. che propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito non abbiano adeguatamente valutato la pur riconosciuta notorietà della signora M. nè il fatto che la notizia di una sua  relazione extraconiugale era stata già data con ben altri toni da una parte della stampa.  Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di escutere come teste la persona offesa, costituitasi parte civile, la cui deposizione avrebbe potuto sciogliere i dubbi sulla veridicità della notizia di una sua  relazione extraconiugale e, comunque, contribuire a chiarire come il contesto sociale del personaggio D. M. attribuisse rilevanza pubblica anche alle vicende sentimentali di sua moglie. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che l'insufficienza delle prove, conseguente alla mancata acquisizione della deposizione della persona offesa, rende evidente l'illogicità della  giustificazione della decisione impugnata. Il ricorso è infondato.  Secondo una risalente e ormai indiscussa giurisprudenza di questa Corte "il diritto di cronaca può essere esercitato, quando ne possa derivare lesione all'altrui reputazione,  prestigio o decoro, soltanto qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c) che  l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività" (Cass., sez.  VI, 29 gennaio 1969, Cappato, m. 110810). Nel caso in esame i giudici del merito hanno ritenuto che non ricorrano le condizioni nè  della veridicità nè della rilevanza pubblica della notizia diffusa dall'imputato. E, in questa  sede, appaiono determinanti le valutazioni espresse dai giudici del merito per escludere il presupposto dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia, perché tale esclusione è  da sola sufficiente a giustificare la dichiarazione di colpevolezza del ricorrente. Infatti la corte partenopea ha ben evidenziato come le vicende sentimentali della moglie di una campione di calcio non abbiano un rilievo sociale tale da giustificarne la diffusione a mezzo della stampa. In realtà, secondo la ricordata giurisprudenza, il diritto di cronaca non esime di per sè dal  rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività (Cass., sez. VI, 26 giugno 1973, Dolci, m.  126046)Anchelevicendeprivatedipersoneimpegnatenellavitapoliticaosociale pp g una campione di calcio non abbiano un rilievo sociale tale da giustificarne la diffusione a mezzo della stampa. In realtà, secondo la ricordata giurisprudenza, il diritto di cronaca non esime di per sè dal  rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività (Cass., sez. VI, 26 giugno 1973, Dolci, m.  126046). Anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono, quindi, risultare di interesse pubblico, quando possano da esse desumersi elementi di valutazione sulla personalità o sulla moralità di chi debba godere della fiducia  dei cittadini (Cass., sez. V, 13 febbraio 1985, Criscuoli, m. 169152). Ma non è certo la  semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata  altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la  collettività. Sicché, nel caso in esame, deve certamente escludersi che ricorressero gli  estremi di un corretto esercizio del diritto di cronaca, perché non avevano alcun interesse  sociale o politico le supposte vicende sentimentali della signora C. V., nonostante il suo rapporto coniugale con un famoso calciatore. Era manifestamente irrilevante, pertanto, la deposizione della persona offesa, di cui si lamenta la mancata acquisizione, perché assolutamente inconferenti erano le informazioni  che ella avrebbe potuto fornire in ordine alla curiosità, anche morbosa, dalla quale il  marito era circondato all'epoca dei fatti. Quanto poi al rilievo che la notizia di cui la querelante si lamenta era stata già diffusa da  altri organi di stampa, è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che è sufficiente  a integrare gli estremi del delitto di diffamazione anche la semplice ulteriore diffusione di una notizia già pubblicata, quantomeno perché si accresce, così, il numero delle persone  cui essa perviene.

 P.Q.M. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

VERITA’ DEI FATTI ESPOSTI

Seria diligenza nella scelta delle fonti ed un accurato lavoro di ricerca e di verifica dell’oggetto della narrativa.

Verità putativa, fonti considerate attendibili, attività di inchiesta, verità completa e mezze verità

FORMA CIVILE DELLA ESPOSIZIONE

Modalità di esposizione della notizia. Pura narrazione imparziale e oggettiva?

Forma incivile?

Collegamento con gli altri criteri.

ITERVISTA DIFFAMATORIA

E’ responsabile il cronista?

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE PENALI**

**Sentenza 30 maggio 2001 - 16 ottobre 2001, n. 37140**

**Svolgimento del processo**

1. Con sentenza in data 7/12/1998, il Tribunale di Napoli dichiarava G. G., quale intervistato, e D. M., giornalista intervistatrice, colpevoli del delitto di diffamazione a mezzo stampa per avere pubblicato sul quotidiano "Il giornale di Napoli", l’intervista avente per oggetto tale O. C., all’epoca presidente dell’A., con la quale si offendeva l’onore e il decoro di quest’ultimo, il quale veniva definito come un «faccendiere» ed «un opportunista che cerca solo intrallazzi». Il G. veniva condannato alla pena di lire 1.500.000 di multa e la D. alla pena di lire 1.000.000 di multa, con la pena accessoria della pubblicazione della sentenza su "Il Giornale di Napoli", ed entrambi venivano altresì condannati a risarcire i danni alla parte offesa, costituitasi parte civile.

Omissis

Motivi della decisione

1. La questione controversa sottoposta all’esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire se sia configurabile, e in quali limiti, la responsabilità penale del giornalista che riporti il testo di una intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di terzi.

Premesso che la giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha delineato nel tempo i criteri guida per individuare i requisiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, rappresentati dalla pertinenza dei fatti narrati rispetto all’interesse pubblico alla loro conoscenza, dalla verità dei fatti narrati e, infine, dalla correttezza della forma espositiva, tali criteri hanno trovato una diversa applicazione nel caso in cui l’attività del giornalista si sia concretata nella riproduzione di dichiarazioni diffamatorie rilasciate da un terzo nel corso di un’intervista, per cui sul tema si sono delineati due indirizzi contrapposti.

2. L’indirizzo prevalente, sia pur con precisazioni e sfumature diverse, si è espresso nel senso che sia ravvisabile la responsabilità del giornalista intervistatore che riporti le dichiarazioni dell’intervistato lesive della reputazione altrui, qualora non ricorrano i requisiti sopra indicati della pertinenza, della verità dei fatti narrati e della continenza verbale.

I termini del problema già vengono ben evidenziati da questa Suprema Corte con sentenza della sesta sezione penale 17/3/1980 n. 616, P.M. in proc. Causarano, RIV. 145296, la quale afferma che, in presenza di un interesse pubblico alla conoscenza esatta di fatti rilevanti per la collettività, l’interesse del singolo all’intangibilità della propria reputazione può assumere un rilievo secondario, sicché «si scrimina l’azione del giornalista il quale conducendo un’intervista registri e poi pubblichi le dichiarazioni dell’intervistato che in ipotesi accusi terze persone di malefatte, ove ciò per davvero sia giovevole ad un reale interesse pubblico». Tuttavia la Corte nel caso esaminato si è soffermata particolarmente sul requisito della rilevanza del fatto pubblicizzato, censurando la dilatazione gratuita del concetto di interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, spinta sino al punto da considerare lecito il sacrificio della reputazione del singolo, pur in presenza di un dubbio interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Sicché - conclude la Corte - non resta che affidarsi alla sussistenza delle tre condizioni indicate dalla giurisprudenza, avendole tutte in pari misura presenti e cioè: verità dei fatti affermati o riferiti, interesse pubblico realmente fondato ed esposizione severa ma non ingiuriosa. Quanto al requisito della verità, nella pronuncia in parola si precisa che nel caso di dichiarazioni altrui la verità richiesta deve essere intesa come riferita al «fatto concretamente asserito o riportato come asserito e non già il mero fatto dell’avvenuta asserzione», poiché «chi dà diffusione alla dichiarazione di altri commette diffamazione a sua volta».

Nella stessa direzione si muove la sentenza della quinta sezione penale 6/10/1981, Menghini, RIV. 151233, la quale afferma che «non è sufficiente a giustificare il giornalista la semplice affermazione di aver riferito quanto appreso da altri, essendo egli tenuto a verificare l’attendibilità del contenuto della pubblicazione sia controllando la serietà della fonte, sia altrimenti accertando la sua rispondenza al vero. Le insinuazioni, i pettegolezzi e i dubbi squalificano la fonte da cui provengono onde, in tali casi, il giornalista è sempre tenuto, a prescindere dalla fonte d’informazione, ad accertare la verità della notizia». Peraltro - sottolinea la sentenza - non vi è un serio e concreto interesse pubblico alla conoscenza di fatti che si risolvono in insinuazioni, pettegolezzi, indiscrezioni e dubbi maliziosi, potendo notizie di tal genere soddisfare ristrette curiosità e morbosità, ma non «rispondere alla finalità di formazione dell’opinione pubblica su fatti rilevanti per la vita sociale».

La sentenza della quinta sezione 20/10/1983, Scalfari, RIV. 162155, ribadisce che il limite della verità della notizia si riferisce anche all’intervista e conclude nel senso che la pubblicazione, anche fedele, di dichiarazioni lesive della reputazione altrui, costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione cui il giornalista (e il direttore ex articolo 57 c.p. rispondono a titolo di concorso di persone nel reato «qualora il fatto non sia giustificato dallo ius narrandi, collegato al limite della verità della notizia che il giornalista ha il dovere di controllare per evitare che la stampa, deviando dalla sua retta funzione informatrice, si trasformi in cassa di risonanza delle offese alla reputazione». In senso conforme si esprime anche la decisione della quinta sezione 16 gennaio 1986, D’Amato, RIV. 172418, nella quale, peraltro, si precisa che la corresponsabilità del giornalista, nel caso di pubblicazione di dichiarazioni o scritti diffamatori, non può neppure essere esclusa in presenza di motivi di personale dissenso del giornalista rispetto alle opinioni riportate, non essendo richiesto per l’integrazione del reato l’animus nocendi da parte dell’agente.

Anche nel caso in cui l’intervista si risolva nell’espressione di giudizi ritenuti esorbitanti rispetto al corretto esercizio del diritto di critica per il linguaggio usato, questo Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez. V, 5/2/1986 n. 233, Bonanate, RIV. 172422) ha ritenuto che il giornalista autore dell’intervista concorresse a pieno titolo nel reato commesso dall’autore delle dichiarazioni offensive dell’altrui reputazione, in quanto «si è resa di pubblico dominio la denigrazione non soltanto dell’opera, ma anche della personalità morale del suo autore, consentendosi alla critica di tramutarsi in uno strumento di aggressione dell’altrui sfera morale».

L’orientamento sin qui esposto viene seguito anche dalle sentenze della quinta sezione 15/1/1997, Liguori, non massimata, e 8/4/1999, Canapini, RIV. 213176, che ribadiscono i principi già esaminati.

Più drastica risulta la sentenza della quinta sezione 11/4/2000, Ferrara, RIV. 216570, la quale, in particolare, nell’escludere che vi sia un diritto del giornalista di rispettare un dovere di informazione sociale, afferma che «l’intervista costituisce il mezzo tipico e immediato di svolgimento dell’attività del giornalista, attraverso il quale vengono raccolte e diffuse notizie ed opinioni di altre persone, considerate importanti o interessanti, attraverso la provocazione sollecitata dalle domande del giornalista-intervistatore. Quindi normalmente l’intervista, poiché si svolge attraverso un colloquio, non è la pura e semplice riproduzione del pensiero dell’intervistato, ma la conferma - più o meno corrispondente - delle opinioni del giornalista (che guida ed indirizza domande e risposte) espresse attraverso una fonte che apparentemente si presenta come terza». La decisione in questione prosegue affermando che «nel caso dell’intervista non vi sarebbe un diritto-dovere all’informazione in quanto è lo stesso giornalista che crea l’evento - anche quando viene sollecitato e tale sollecitazione accoglie - del quale poi riferisce»; sicché - conclude la citata pronuncia - in tale contesto non può escludersi l’obbligo da parte del giornalista al rispetto dei limiti della verità, dell’interesse sociale e della continenza, anche nel caso della pubblicazione di una intervista contenente dichiarazioni diffamatorie.

3. Quest’ultima decisione ha radicalizzato il contrasto con il diverso orientamento che prende le mosse con la sentenza della quinta sezione 16/1/1995, P.G. in proc. Bardi, RIV. 200660, secondo cui «nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, realizzato con la pubblicazione di un’intervista, è configurabile l’esimente putativa dell’esercizio del diritto nei confronti del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo e non tanto dal contenuto delle dichiarazioni (di pubblico interesse) rese dall’intervistato, quanto dalle caratteristiche del soggetto che rilascia l’intervista, idonee a creare particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni; sì che l’eventuale omessa pubblicazione dell’intervista finirebbe nel risolversi in una forma di censura, in contrasto con l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia».

La decisione della quinta sezione 25/9/1995, Lajacona, RIV. 202657, ritiene, invece, che quando l’esistenza di un episodio è controversa, non è censurabile il giornalista che riporti le contraddittorie dichiarazioni dei protagonisti e dei testimoni, precisandosi, peraltro, che «è con la titolazione e con l’inquadramento complessivo dell’articolo che il giornalista prende posizione in ordine alla ricostruzione dei fatti».

La sentenza della quinta sezione 16/12/1998, Ferrara, RIV. 212342, pur seguendo l’indirizzo in esame precisa che «la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell’intervistato sono palesemente false o, comunque, il giornalista non le abbia in alcun modo controllate. Né a maggior ragione la scriminante è invocabile quando l’intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive, perché in questo caso l’illiceità delle dichiarazioni riferite è immediatamente rilevabile dal giornalista, senza neppure l’esigenza di indagini intese a verificarne la corrispondenza ai fatti».

La sentenza della quinta sezione 15/3/1999, Simeoni, affronta il problema in modo più approfondito. Tale decisione premette che nel caso di diffusione giornalistica di dichiarazione altrui è necessario distinguere la posizione del giornalista da quella dell’autore delle dichiarazioni diffamatorie sia con riferimento alla veridicità dei fatti riportati che con riguardo alla correttezza delle espressioni usate nell’intervista; precisa poi che non può ritenersi corresponsabile il giornalista che sia rimasto vittima di un involontario infortunio per avere pubblicato dichiarazioni che, pur avendo resistito a tutte le verifiche di attendibilità, siano risultate false. Diversamente nel caso in cui la diffamazione sia riscontrabile nel difetto di continenza nelle espressioni usate dall’intervistato, il giornalista è posto in grado di rendersi conto della loro potenzialità offensiva, specie in presenza di insulti «gratuiti» nel senso di inutilmente volgari ed umilianti.

Tuttavia, precisa ancora la decisione in questione, può accadere che la veridicità delle dichiarazioni diffamatorie riportate dal giornalista e la stessa specifica offensività delle espressioni del dichiarante risultino in qualche misura rilevanti, ciò verificandosi quando lo stesso fatto della dichiarazione costituisca un evento e sia cioè un fatto di cui il pubblico ha interesse ad essere informato, trattandosi ad esempio di dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali che vanno di regola riferite quale che sia il contenuto, perché la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire la dichiarazione in sé e non nel riferire i fatti in essa rappresentati. In questi casi, tuttavia, la possibilità di distinguere la responsabilità del giornalista da quella dell’autore della dichiarazione riferita deve essere verificata in concreto, non potendosi indicare criteri astratti che valgano a scindere sempre e comunque le due responsabilità.

La sentenza della quinta sezione 14/12/1999, Scalfari, RIV. 215574, opera, invece, una radicale inversione di tendenza rispetto ai principi enunciati dalla giurisprudenza prevalente. In primo luogo afferma che nel caso in cui la pubblicazione riguardi un’intervista, il limite della verità del fatto va riferito non al contenuto dell’intervista, ma al fatto che l’intervista sia stata realmente operata e concetti e parole siano rispondenti alle dichiarazioni dell’intervistato. Inoltre, qualora le dichiarazioni riportate nell’intervista consistano in giudizi e valutazioni espresse da personaggi noti su altri personaggi di pubblica notorietà, il giornalista è tenuto al rispetto delle opinioni manifestate dall’intervistato, anche in termini fortemente critici, al fine di fornire al pubblico un quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio del lettore anche sul personaggio intervistato. Con specifico riferimento all’interesse che la pubblicazione dell’intervista deve assumere, si sottolinea poi che tale interesse deve coinvolgere «personaggi pubblici», sia in veste di intervistato che in veste di soggetto attinto dai giudizi, e la diffusione della notizia deve rispondere, quindi, alla funzione informativa della stampa in tutti i campi in cui sia riconoscibile un interesse alla conoscenza e all’approfondimento.

Anche il requisito della continenza, nel caso dell’intervista rilasciata da un personaggio pubblico su fatti o soggetti ugualmente di interesse per la collettività, richiede - secondo tale decisione - una valutazione peculiare.

Il ruolo del giornalista, infatti, che mantiene una posizione di «testimone obiettivo» nella rigorosa riproduzione delle espressioni usate dall’intervistato «si risolve nella realizzazione di quegli elementi che, se pure rapportabili ad un principio di continenza in senso lato, valgono a riassumere l’atteggiamento di distacco dall’intrinseco contenuto - anche diffamatorio - delle risposte».

Orbene, risulta di tutta evidenza che quest’ultima decisione ha inteso ridisegnare i criteri dettati dalla giurisprudenza consolidata in tema di diffamazione a mezzo stampa e di legittimo esercizio del diritto di cronaca, adattandoli alla diversa situazione che si riscontra nel caso della pubblicazione di dichiarazioni di terze persone, ponendo in primo piano l’interesse del pubblico all’informazione rispetto al primato della tutela dell’onore e della reputazione individuale. Decisione, quindi, che si pone in netto contrasto con quella immediatamente successiva, sopra citata (Cass., sez. V, 11/4/2000, Ferrara, RIV. 216570), con cui la stessa quinta sezione, in diversa composizione, ha inteso ribadire l’orientamento tradizionale in materia, giungendo addirittura a negare la possibilità che l’intervistatore possa essere un osservatore neutrale, asserendo, come sopra ricordato, che «l’intervista costituisce il mezzo tipico ed immediato dello svolgimento dell’attività giornalistica, attraverso il quale vengono raccolte e diffuse notizie ed opinioni di persone, considerate importanti o interessanti, attraverso la provocazione sollecitata dalle domande del giornalista intervistatore», il quale, quindi, solo apparentemente assumerebbe un ruolo di terzietà.

4. Il primo degli orientamenti giurisprudenziali sopra evidenziati, quello cioè secondo cui la pubblicazione di un’intervista, dal contenuto diffamatorio, rilasciato da un terzo al giornalista, non solleva quest’ultimo dalla responsabilità per il delitto di diffamazione quando non siano stati rispettati i requisiti della verità, dell’interesse sociale della notizia e della continenza, non può ritenersi suscettibile di una generalizzata applicazione, offrendo la casistica esempi eclatanti in cui uno dei tre requisiti suddetti, e cioè l’interesse sociale della notizia, può acquistare un’importanza tale da importare anche la prevalenza - nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca - sugli altri due.

Ciò può verificarsi - e spesso si è verificato - quando un personaggio, che occupa una posizione di alto rilievo nell’ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni, pure in sé diffamatorie, nei confronti di altro personaggio, la cui posizione sia altrettanto rilevante negli ambiti sopra indicati. In tal caso è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate. Notizia che, se anche lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perché soddisfa quell’interesse della collettività all’informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall’art. 21 della Costituzione (cfr., sul diritto ad informare e ad essere informati, Corte Cost. sent. n. 105 del 1972; n. 225 del 1974: n. 94 del 1977). La dichiarazione, ad esempio, di un capo di stato, di un leader politico o sindacale, di uno scienziato di indubbia fama, essendo idonee ad orientare la pubblica opinione nei rispettivi campi, devono, pertanto, ritenersi meritevoli di essere integralmente pubblicate; atteso che tanto più è elevata la posizione sociale dell’intervistato, maggiore risulta l’interesse del pubblico ad essere informato del suo pensiero, e ciò indipendentemente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate. Circostanze queste che non possono influire sulla responsabilità penale del giornalista che riproduca fedelmente tali dichiarazioni.

In ipotesi siffatte è indubitabile che la notizia sia costituita dal fatto in sé della dichiarazioni del personaggio altamente qualificato, risultando l’interesse del pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza del linguaggio adottato. Seguire l’orientamento giurisprudenziale che richiede, per la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca, che il giornalista, prima di pubblicare un’intervista, controlli in ogni caso la veridicità oggettiva di quanto dichiarato dell’intervistato e si astenga comunque dal pubblicare espressioni offensive, significa voler privilegiare, in presenza di un conflitto di diritti di pari dignità costituzionale, la tutela del diritto all’integrità morale del singolo cittadino a scapito del diritto degli organi di stampa ad informare su fatti di rilevante pubblico interesse la collettività e del diritto di questa ad essere informata.

Pretendere che il giornalista intervistatore controlli in ogni caso la verità storica del contenuto dell’intervista potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa, atteso che le obiettive difficoltà che costui potrebbe incontrare nel verificare la corrispondenza a verità di quanto dichiarato da un alto personaggio, magari su argomenti riservati, potrebbe indurlo, per prudenza, a rinunciare alla pubblicazione dell’intervista. Ugualmente, pretendere che il pubblicista si astenga dal pubblicare un’intervista, sempre rilasciata da un personaggio di indubbio rilievo nell’ambito della vita pubblica, perché contenente espressioni offensive ai danni di altro personaggio noto, significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l’opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l’altro attribuirsi al giornalista il compito di purgare il contenuto dell’intervista dalle espressioni offensive, sia perché gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perché la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un personaggio noto all’indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato.

5. Merito del diverso e contrapposto orientamento giurisprudenziale - secondo cui nel caso di pubblicazione di un’intervista a contenuto diffamatorio rilasciata da personaggio qualificato nei confronti di altro personaggio altrettanto qualificato, la scriminante del diritto di cronaca non dipenderebbe dalla verità dei fatti asseriti dall’intervistato, ma dalla verità del fatto rappresentato dell’effettivo rilascio dell’intervista negli esatti termini riportati - è perciò quello di avere avvertito l’evoluzione, nel corso del tempo, del diritto all’informazione, sotto il duplice aspetto del diritto ad informare e ad essere informati.

Tale orientamento, peraltro, se può essere apprezzabile per quanto sopra detto, tuttavia non può essere pienamente condivisibile, potendo l’utilizzazione della "cassa di risonanza" rappresentata dalla stampa dare adito ad abusi e a palesi violazioni del diritto all’integrità morale dei cittadini.

Sussiste una scala di valori, in relazione alla notorietà del personaggio che non può essere trascurata. Dall’alta carica istituzionale si può passare al leader di un partito, all’uomo politico, che senza essere un leader, può tuttavia avere seguito ed influenza sull’opinione pubblica e, lasciando il campo della politica, anche in altri ambiti, quali, a titolo di esempio, la scienza, la medicina, la cultura in generale, lo spettacolo, possono ravvisarsi personaggi noti, le cui dichiarazioni possono assumere un indubbio interesse sociale ad essere divulgate. E ciò non solo in ambito nazionale o internazionale, ma anche in ambiti più ristretti, fino a quello locale o settoriale.

Orbene, se, come sopra evidenziato, può ritenersi la sussistenza di un interesse del pubblico ad essere informato delle opinioni espresse da un personaggio noto e quindi qualificato, indipendentemente dalla verità oggettiva dei fatti da questo narrati e dalla correttezza delle espressioni usate, il problema che sorge spontaneo è costituito, appunto, dalla qualificazione da dare al personaggio che rilascia l’intervista, al fine di accertare se effettivamente trattasi di personaggio noto e affidabile, le cui dichiarazioni siano comunque meritevoli di essere pubblicate.

Il giornalista che pubblica un’intervista prescindendo dal controllo della veridicità del suo contenuto, deve perciò essere sicuro della posizione di alto rilievo dell’intervistato e dell’interesse della collettività ad essere informata del suo pensiero sull’argomento che forma oggetto dell’intervista medesima.

Da quanto detto emerge con chiarezza che il superamento del contrasto giurisprudenziale in esame non può essere risolto sulla base di astratte formule giuridiche.

Alla scriminante del diritto di cronaca non può attribuirsi una natura statica e immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse. Ne consegue che la soluzione, caso per caso, della sussistenza, o meno, della responsabilità del giornalista intervistatore per avere pubblicato dichiarazioni diffamatorie dell’intervistato deve essere necessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, in primo luogo, dell’**effettivo grado di rilevanza pubblica dell’evento dichiarazione**, considerando poi - al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l’evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione - **in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l’occasione di tali dichiarazioni**.

Quindi, per distinguere l’illecito dall’illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell’articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del **terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato**, essendo evidente che in quest’ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all’art. 110 c.p.

6. Traendo le conclusioni da quanto sopra esposto, e rispondendo al quesito se sia configurabile, ed in quali limiti, la responsabilità penale del giornalista che riporti il testo di un’intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazioni di terzi, occorre precisare che l’aver riportato "alla lettera" nel testo dell’intervista le dichiarazioni del soggetto intervistato, qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso o diffamatorio, non integra di per sé la scriminante del diritto di cronaca. Il giornalista che assuma una posizione imparziale può tuttavia essere scriminato in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando il fatto in sé dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall’intervistato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore. L’accertamento e la valutazione di questi elementi sono riservati alla sede propria del giudizio di merito, essendo, ovviamente, riservato al giudice di legittimità controllare che le valutazioni del giudice di merito siano sorrette da adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei criteri sopra individuati.

7. Sulla base dei citati criteri, il ricorso della giornalista D. deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Pur non potendosi ravvisare un’astratta e generalizzata "esimente da intervista" richiamata nell’atto di ricorso, devesi tuttavia osservare che la motivazione dell’impugnata sentenza, laddove conferma la responsabilità penale della ricorrente, è senz’altro carente. Essa si limita a riportate acriticamente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giornalista risponde entro lo schema del concorso di persone nel reato qualora il fatto non sia giustificato dall’esercizio dello ius narrandi, collegato al limite della verità della notizia che egli ha il dovere giuridico di controllare per evitare che la stampa si trasformi in cassa di risonanza dell’offesa alla reputazione, ed omette del tutto di accertare, in punto di fatto, se le dichiarazioni fatte dal G., nella sua qualità di Presidente dell’Associazione commissionari e grossisti, nei confronti del O., nella sua qualità di Presidente dell’A., potessero costituire un evento di pubblico interesse nell’ambiente commerciale napoletano - considerato il contesto in cui l’intervista era stata rilasciata (in occasione di uno sciopero e, quindi, di una vertenza sindacale, nell’ambito del Mercato Ortofrutticolo di Napoli, notoriamente fra i più importanti d’Italia, intorno al quale ruotano interessi economici di enorme rilevanza) - e giustificassero, o meno, la pubblicazione dell’articolo che riportava pedissequamente le parole dell’intervistato offensive dell’altrui reputazione.

Ciò posto, si impone l’annullamento dell’impugnata sentenza nei confronti di D. M., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, che valuterà la posizione dell’imputata alla luce dei criteri giuridici sopra evidenziati.

8. Il ricorrente G. deduce vizi di violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione lamentando che i giudici di appello non hanno ben valutato le prove addotte a difesa e non hanno dato il giusto significato a quanto dallo stesso dichiarato, assumendo l’insussistenza del dolo in quanto non era sua intenzione offendere alcuno.

Orbene, è di tutta evidenza che sotto il pretesto dei dedotti vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione si cerca, in realtà, di introdurre censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto non deducibili in sede di legittimità, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali nonché il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in lire un milione.

**P.Q.M.**

**La Corte annulla l’impugnata sentenza nei confronti di D. M. e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.**

**Dichiara inammissibile il ricorso proposto da G. G. che condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento di lire un milione alla cassa delle ammende.**

Per dichiarazione di terzi?

# **Corte di cassazioneSezione III civileSentenza 28 febbraio 2017, n. 5005**

Con atto notificato il 10 maggio 2001 Silvio Berlusconi convenne dinanzi al Tribunale di Roma le società *The Economist Newspaper Ltd.* e Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., allegando che:

- le società convenute erano editrici, rispettivamente, dei quotidiani *The Economist* e La Repubblica;

- il 26 aprile 2001 il quotidiano *The Economist* aveva pubblicato un articolo dal titolo "An italian story", dal contenuto diffamatorio per esso attore, del quale si mettevano in dubbio l'onestà e la trasparenza;

- tale scritto era stato ripreso e divulgato dal quotidiano La Repubblica il giorno successivo (27 aprile 2001), in un articolo dal titolo "L'Economist e il Cavaliere - Perché non può governare";

- la pubblicazione dei due articoli avvenne in concomitanza con lo svolgimento della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2001, nelle quali l'attore era candidato.

Concluse pertanto chiedendo la condanna delle società convenute al risarcimento del danno.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Omissis

Costituisce infatti esercizio di critica politica, in questo caso svolto da un settimanale di riflessione sui principali accadimenti economici e politici sia interni che internazionali, l'esposizione di fatti in parte ormai storici, in parte aventi comunque già una pubblica diffusione e tali da incidere sulla reputazione pubblica di un soggetto avente ampie aspirazioni politiche (come tali di sicuro interesse pubblico), e di altri fatti dei quali se pur il periodico non sveli la fonte di apprendimento ne indichi la ricostruibilità (in particolare, le copie dei verbali contenenti un interrogatorio), laddove l'articolo non si limiti a rassegnare i fatti ma li utilizzi come elementi sulla base dei quali complessivamente considerati (per la loro pluralità, la loro gravità, per il fatto di non essere episodi isolati ma al contrario di caratterizzare tutto il percorso politico e pubblico della persona in questione) costruire una valutazione, tutta politica, di inadeguatezza del soggetto obiettivamente coinvolto a vario titolo in quella sequela di fatti a candidarsi alla guida di un paese.

Si precisa ulteriormente che l'esercizio del diritto di critica, all'interno di una pubblicazione che si propone al pubblico come periodico di riflessione e di analisi, e non come di mera cronaca, si differenzia dalla critica storica (che impone una aderenza ai fatti storici, ovvero la contrapposizione ad un fatto storico di un altro fatto che sia altrettanto verificabile: v. Cass. 6784 del 2016) e non soggiace ad un vincolo di obiettività. Esso non si concreta, come il diritto di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime mediante un giudizio o un'opinione, che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Il giornalista che sulla base di determinati fatti formuli una valutazione negativa su una persona o una situazione, non è tenuto, per mantenersi nei limiti del consentito, ad un vincolo di obiettività, ovvero ad esporre anche, dando alle stesse pari risalto, le eventuali opinioni a favore di cui sia a conoscenza o ad esporre con completezza gli argomenti a difesa dei quali pure sia a conoscenza.

I limiti al diritto di critica, come pure al diritto di critica che si fondi su fatti di cronaca, sono da un lato quello di non attribuire fatti non veri alla persona sulla quale si formula il giudizio, dall'altro quello della continenza, ovvero della correttezza nelle espressioni verbali utilizzate (seppur attenuata, rispetto al limite di continenza vigente per il diritto di cronaca, essendo consentito nella critica specie politica, l'utilizzo di un linguaggio più pungente).

Per quanto concerne il rispetto del limite della verità dei fatti, vale la precisazione che integra la scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica anche la verità putativa dei fatti riferiti, che si ha quando il soggetto legittimamente riferisca determinati fatti, che risultino attendibili in quanto frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata.

A ciò si aggiunga che è esonerato dal dovere di verifica della verità putativa di quanto riferito il giornalista che si limiti a riferire fatti enunciati da terzi, ma questo riguarda la posizione - diversa da quella in esame - del giornalista che sia anche divulgatore di notizie fornite da terzi (c.d. diffusore mediatico), purché sia però accertato che sussista un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che un terzo li abbia riferiti (in applicazione di questo principio di diritto è stato rigettato, con sentenza n. 19152 del 2014, il ricorso proposto dall'attuale ricorrente nei confronti del quotidiano La Repubblica che aveva ripreso l'articolo già apparso su *The Economist*).

La sentenza si è attenuta ai principi sopra riportati ed ha compiuto una accurata ricostruzione, punto per punto, volta a ricostruire la verità o l'attendibilità nel senso sopra riferito dei fatti riportati - indubbiamente gravi, indubbiamente idonei a istillare dei dubbi sulla affidabilità e correttezza della persona cui si riferiscono - per poi escludere con analitico giudizio in fatto, che l'articolo nella sua esposizione, non caratterizzata da particolare veemenza di toni, che non viene neppure addebitata, quanto culminante, attraverso una concatenazione di fatti sempre associati alla medesima persona, alcuni accertati, altri *sub iudice*, altri riportati da terzi, in una valutazione di totale inadeguatezza politica della stessa, non abbia travalicato i limiti della corretta critica giornalistica.

Per quanto concerne l'aspetto della continenza, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il legittimo esercizio del diritto di critica - anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati - è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Ove tuttavia la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto (Cass. n. 841 del 2015).

Nel caso di specie, da un canto, la corte d'appello si pone nell'ottica di valutare il bilanciamento tra interesse dell'opinione pubblica a conoscere la valutazione politica di un autorevole settimanale di diffusione internazionale su un personaggio che aspirava all'epoca dei fatti a candidarsi a ricoprire la quarta carica dello Stato, vertice del potere esecutivo (aspirazione peraltro coronata da successo), e il disvalore obiettivo che i fatti esposti, alcuni dei quali riferiti ed indicati come tali ad indagini ancora in corso, possano contenere, e lo risolve a favore dell'interesse a conoscere.

Vi è poi da dire che, nella parte in cui il motivo di ricorso prospetta una violazione, da parte del periodico britannico, del requisito della continenza, esso è inammissibile per come è formulato: in questa parte infatti, sotto le vesti della censura *in iure*, il ricorrente intende inammissibilmente sottoporre a riesame un tipico accertamento di fatto, ovvero la valutazione della forma civile e della continenza verbale di uno scritto giornalistico.